

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 25 marzo 2004

Circolare informativa n° 10/2004

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Criteri per la dispensa dal servizio di leva

Il Ministero della Difesa è intervenuto con un decreto (del 30 dicembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2004) **per stabilire i nuovi criteri per la dispensa dal servizio di leva. Tale decreto sostituisce le precedenti regole stabilite con decreto del 13 marzo 2003.**

Motivi di dispensa

Il decreto, all'articolo 1, esplicita 11 motivi di dispensa:

Il soggetto interessato alla istanza di dispensa deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a)* appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
- b)* situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economica di cui l'interessato sia il titolare;

- c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
- d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;
- e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
- f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
- g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
- h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
- i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;
- l) datore di lavoro da almeno 9 mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività;
- m) destinatario di una proposta di assunzione:**

- **con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;**
- **con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 276/2003, stipulato tra il somministratore e il lavoratore;**
- **con contratto di inserimento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003, che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno 12 mesi di attività lavorativa;**

ovvero:

titolare di un contratto a tempo determinato e a tempo pieno, che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno 12 mesi di attività lavorativa di:

- **formazione e lavoro;**
- **apprendistato, per le tipologie previste dall'art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003.**

Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro, **l'assunzione deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di dispensa.**

Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso fra il 210° giorno e il 270° giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo

alla dispensa (periodo entro il quale l'arruolato è considerato sospeso dall'avviamento alle armi), l'interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso.

Si ritiene opportuno soffermare l'attenzione della clientela tutta sulle sinergie attivate dal Ministero del Lavoro, al fine di verificare il corretto esplicarsi del rapporto di lavoro e, soprattutto, la corretta rispondenza ed il realizzarsi in concreto, dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui al rapporto di lavoro instaurato.

Come di consueto, lo scrivente Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi ragguaglio che ulteriormente e nel merito, dovesse necessitare.

Con molti cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso